SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 settembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 7 settembre 1987, n. 370.

Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 7 settembre 1987, n. 371.

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali . . . . Pag. 7

DECRETO-LEGGE 7 settembre 1987, n. 372.

Assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989 . . . . Pag. 8

DECRETO-LEGGE 9 settembre 1987, n. 373.

Interventi urgenti in materia di difesa del suolo . . . Pag. 9

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 271. Pag. 14

Mancata conversione del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 272. Pag. 14

Mancata conversione del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 273. Pag. 14

Mancata conversione del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 274. Pag. 14

Mancata conversione del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 275. Pag. 14

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 1° settembre 1987.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Trapani . . . . Pag. 14

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Nomina del rappresentante del Governo nella regione Sardegna . . . . Pag. 15

Nomina del vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia . . . . Pag. 15

Ministero degli affari esteri:

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Belfast (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) . . . . Pag. 15

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Southampton (Gran Bretagna). Pag. 15

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Cardiff (Gran Bretagna) . . . Pag. 15

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Bristol (Gran Bretagna) . . . Pag. 16

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Birmingham (Gran Bretagna). Pag. 16

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Cairns (Australia). Pag. 16

Ministero della difesa:

Modificazione allo statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori . . . . Pag. 16

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad acquistare un terreno in comune di Castronno Pag. 16

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri ad accettare una eredità. Pag. 16

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 16

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . Pag. 17

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi. (Comunicato della segreteria). Pag. 17

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli del 4 settembre 1987 . . . . Pag. 18

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conseguimento della qualifica di primo dirigente dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, per l'anno 1983 . . . Pag. 20

Ministero della difesa: Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d'esame del concorso a quarantatre posti di gestore nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei contabili della Marina . . . . Pag. 20

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinvio della pubblicazione del diario delle prove attitudinali dei concorsi speciali pubblici, per esami, a posti nei profili professionali di funzionario amministrativo, collaboratore amministrativo e collaboratore amministrativo contabile, funzionario agrario e collaboratore agrario, chimico direttore e chimico, biologo direttore e biologo . . . . Pag. 20

Istituto superiore di sanità: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici Pag. 20

Università di Venezia: Concorso ad un posto di agente tecnico. Pag. 24

Università di Bari: Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario Pag. 28

Università di Ancona: Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario Pag. 28

Università di Parma: Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario Pag. 28

Università di Trento: Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario Pag. 28

Università di Trieste: Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario . Pag. 29

Università della Basilicata: Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario. Pag. 29

Seconda università di Roma: Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario. Pag. 29

Istituto universitario di Bergamo: Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario. Pag. 29

Provincia di Bolzano: Concorso a due posti del ruolo sanitario, nel profilo professionale del personale di vigilanza ed ispezione di prima categoria - ispettore dell'igiene e dell'ambiente, posizione funzionale collaboratore (riservati al gruppo linguistico tedesco), presso l'unità sanitaria locale Est. Pag. 29

Fondazione «Centro S. Romanello del Monte Tabor» di Milano: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche Pag. 29

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 41 della regione Emilia-Romagna. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 1987). Pag. 30

SUPPLEMENTI ORDINARI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorsi pubblici, per esami, a posti nella settima qualifica funzionale (ex ingegnere) nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, nella sesta qualifica funzionale (ex geometra - ex disegnatore) nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto e nella quarta qualifica funzionale (ex assistente) nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, da destinare presso i compartimenti della viabilità di Ancona, Aosta, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia.

Da 87A6286 a 87A6313

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **68:**

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:

Obbligazioni «IRFIS 9% - 1974/1989 - IX emissione» sorteggiate il 4 agosto 1987.

Obbligazioni «IRFIS 7% - 1973/1988 - VIII emissione» sorteggiate il 4 agosto 1987.

Finrezia, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1987.

Cassa di risparmio di Gorizia:

Sezione di credito fondiario

Cartelle fondiarie sorteggiate il 6 agosto 1987; obbligazioni fondiarie sorteggiate il 30 luglio 1987.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 6 agosto 1987; obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 30 luglio 1987.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni sorteggiate il 7 agosto 1987.

S.I.V.A. - Società industriale vernici affini, società per azioni, in Settimo Torinese: Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1987.

Mediocredito lombardo, in Milano:

Obbligazioni «12% - 1978/1988 - 1ª emissione» sorteggiate il 3 agosto 1987.

Obbligazioni «7% - 1973/1988 - 2ª emissione» sorteggiate il 3 agosto 1987.

Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 7 settembre 1987, n. 370.

Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle norme dei regolamenti CEE dirette ad impedire le sofisticazioni e le contraffazioni nel settore della produzione vitivinicola, nonché ad assicurare più efficaci controlli su determinate attività connesse al settore agricolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento n. 822/87, possono beneficiare, a decorrere dal 1° settembre 1987, di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto.

2. Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.

3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.

4. L'aiuto, che congloba l'anticipazione di quello a carico della CEE, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato e rettificato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, dietro dimostrazione della utilizzazione del prodotto ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Per la preparazione, la designazione e la commercializzazione dei vini frizzanti, come definiti nell'allegato I del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, verranno stabiliti per tutto il territorio nazionale il periodo ed i metodi di lavorazione, nonché le norme per la designazione e la commercializzazione del prodotto medesimo e gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli imbottigliatori ai fini dei controlli per la prevenzione e la repressione delle frodi.

2. La trasgressione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.

3. La disposizione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, non si applica alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, ferma la vigente esclusione per la birra.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme concernenti la composizione, la preparazione, la designazione e la commercializzazione delle bevande di fantasia di cui al comma 3.

Art. 3.

1. L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 56. — 1. È consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico ed impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, che rispondano ai requisiti ed alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità sono stabilite norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonché dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con lo stesso decreto vengono indicate le modalità e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione dei predetti preparati.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni emanate con i decreti ministeriali di cui ai commi 1 e 2, ovvero l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione dei preparati di cui al comma 2 in assenza della prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire venti milioni.».

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dal comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e relative sanzioni.

Art. 4.

1. Chiunque trasgredisce le prescrizioni, i divieti ed i limiti stabiliti negli articoli 15, 16, 22 e nell'allegato VI del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 in materia di dolcificazione, di tagli e di pratiche e trattamenti enologici, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

2. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e dei prodotti indicati negli allegati I e III del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 non osserva i requisiti ivi stabiliti, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni ettaro di vigneto abusivamente impiantato. Analoga sanzione si applica per l'inosservanza dei limiti di reimpianto stabiliti dall'articolo 7 del predetto regolamento. Ove il trasgressore non esegua la estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico dello stesso trasgressore la spesa relativa.

4. Chiunque non osserva le limitazioni imposte dagli articoli 6, paragrafo 3, 7, paragrafo 4, 13, paragrafo 4, 72, paragrafo 1, terzo comma, 66, 67 e dall'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 riguardo alla acidità volatile del vino, ai tipi di vino ammessi al consumo o ad altre destinazioni ed alla utilizzazione dei sottoprodotti, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.

5. Chiunque nell'elaborazione dei mosti e dei vini utilizza uve in difformità da quanto disposto dall'articolo 69 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, è punito con la multa di lire duecentodiecimila per ogni quintale o frazione di quintale detenuto a scopo di commercio, posto in vendita o somministrato, ma la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire un milione e duecentomila.

6. Chiunque trasgredisce il divieto di sovrappressione delle uve e di pressatura delle fecce, nonché l'obbligo di distillare i sottoprodotti sancito dall'articolo 35 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di lire centocinquantamila per quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la sanzione non può essere comunque inferiore a lire seicentomila.

7. Chiunque effettua l'arricchimento, l'acidificazione o la disacidificazione di uve e di prodotti vinicoli in difformità dalle disposizioni degli articoli 18, 19, 21 e 23, paragrafi 1 e 3, del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. Chi trasgredisce agli obblighi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, dello stesso regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire duecentomila a lire cinque milioni.

8. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale imposta nel settore vitivinicolo dal regolamento CEE n. 1153/75 della commissione in data 30 aprile 1975, nonché dal regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni.

9. Chiunque viola le disposizioni relative alla designazione e alla presentazione dei vini e dei vini spumanti contenute nel regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, nel regolamento CEE n. 3309/85 del Consiglio in data 18 novembre 1985 e nel regolamento CEE n. 2707/86 della commissione in data 28 agosto 1986, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione a lire cinque milioni.

10. Chiunque trasgredisce gli obblighi di dichiarazione e di tenuta dei registri relativi all'elaborazione dei vini spumanti di cui all'articolo 7 del regolamento CEE n. 358/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979 è soggetto alla sanzione prevista al comma 8.

11. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2179/83 del Consiglio in data 25 luglio 1983 e nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, circa gli obblighi da osservarsi nel corso delle operazioni di distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, comporta l'applicazione della sanzione prevista al comma 6.

12. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua la dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli prevista dal regolamento CEE n. 2102/84 della commissione in data 13 luglio 1984, ovvero la effettua in difformità dalle disposizioni dettate dal predetto regolamento, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento da lire seicentomila a lire sei milioni.

Art. 5.

1. Il titolare di frantoio o stabilimento di molitura nei cui confronti è rilevata l'omessa o l'irregolare tenuta della contabilità giornaliera, prescritta dall'articolo 9, comma 2, del regolamento CEE n. 3061/84 della commissione in data 31 ottobre 1984, o l'omissione del rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di molitura, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato regolamento, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire sei milioni. La stessa sanzione si applica per l'omessa o ritardata trasmissione della documentazione richiesta dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984.

2. Ai fatti contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 6 e dall'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1969, n. 829, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il penultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 645 del 1969 è abrogato.

3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell'articolo 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Art. 6.

1. Al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla tabella *A* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, nonché al personale di cui all'articolo 36, ultimo comma, dello statuto-regolamento della stessa Azienda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, si applicano, con la medesima decorrenza, i benefici disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

2. La lettera *(a)* della tabella *A*, quadro 1, allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è soppressa.

3. Alla spesa conseguente all'applicazione dei benefici di cui al comma 1, calcolata in lire quattrocento milioni, si provvede mediante imputazione del relativo onere finanziario al capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987

Art. 7

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 17

87G0574

DECRETO-LEGGE 7 settembre 1987, n. **371**.

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi ad assicurare l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili destinati a musei, archivi e biblioteche, al fine di garantire la massima sicurezza e la piena funzionalità, nonché di partecipare alle celebrazioni del XXX anniversario del Festival dei Due Mondi di Spoleto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 350 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire:

a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche dello Stato, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, la installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;

b) il restauro degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;

c) il restauro di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;

d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione.

Art. 2.

1. Il programma di cui all'articolo 1 è finalizzato ad una migliore fruizione pubblica del patrimonio culturale ed è predisposto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il programma destina non meno di lire 250 miliardi agli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, sulla base delle richieste degli enti pubblici e dei privati interessati, determina gli interventi diretti dello Stato e i contributi relativi ad immobili di proprietà non statale, tenuto conto delle esigenze di tutela e di valorizzazione, della distribuzione territoriale, della consistenza e della rilevanza del patrimonio culturale interessato e dei tempi di realizzazione.

3. I contributi relativi ad interventi su immobili di proprietà di privati non possono essere superiori al 50 per cento del costo complessivo degli interventi stessi.

4. Ai fini della predisposizione del programma, gli interventi sui beni dello Stato, nonché le richieste di interventi e di contributi, debbono essere corredate dal relativo progetto di massima, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere. Quando trattasi di immobili di interesse artistico e storico l'intervento diretto dello Stato può riguardare l'intera opera.

Art. 3.

1. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed interventi di particolare complessità tecnica o entità finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali può richiedere il parere dei competenti comitati di settore.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1 possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati può essere effettuata anche in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Agli interventi sui beni danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ricompresi nel programma di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

Art. 4.

1. Per le attività e le iniziative connesse alla celebrazione del XXX anniversario della costituzione del Festival dei Due Mondi, il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi al comune di Spoleto per quelle promosse dal comune medesimo o dall'apposito comitato per la costituzione della fondazione «Festival dei Due Mondi».

2. Le attività e le iniziative di cui al comma 1 riguardano il restauro dei beni culturali pubblici e privati, la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e scientifiche, a carattere anche internazionale, connesse alle manifestazioni denominate «Festival dei Due Mondi».

Art. 5.

1. All'onere di lire 350 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

2. All'onere di cui all'articolo 4, stimato in lire 2.500 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti organici per il sostegno e lo sviluppo delle attività culturali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 16

87G0575

DECRETO-LEGGE 7 settembre 1987, n. 372.

Assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dell'ENEA mediante l'erogazione dei mezzi finanziari indispensabili allo svolgimento, nel secondo semestre del 1987, dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 approvato dal CIPE nella riunione del 1° marzo 1985;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 di cui alla delibera del CIPE in data 1° marzo 1985, è assegnato all'ENEA un contributo di lire 350 miliardi per il secondo semestre dell'anno finanziario 1987. Non dovranno essere stipulati ulteriori contratti né assunte nuove iniziative e conseguenti impegni finanziari, per quanto riguarda la collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, la realizzazione dell'impianto PEC ed i connessi programmi sul ciclo del combustibile, ad eccezione di quelli relativi ad esigenze di sicurezza e protezione ambientale e sanitaria. Devono essere inoltre sospese le iniziative ed i contratti in essere riguardanti la fornitura del combustibile nucleare per l'impianto PEC e le attività di fabbricazione in Italia di combustibile plutonifero sperimentale per il PEC.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico accantonamento «Piano di finanziamento ENEA 1985-1989».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. È autorizzata la cessione a titolo gratuito all'ENEA, in tutto o in parte, dei componenti del circuito Super SARA, realizzato nel quadro dei programmi pluriennali di ricerca della CEE, di proprietà del Governo italiano ed attualmente siti presso lo stabilimento di Ispra del centro comune di ricerca.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sono stabilite le modalità e le condizioni per il trasferimento di detti componenti all'ENEA, a cui faranno carico le relative spese.

3. Gli introiti derivanti all'ENEA da eventuali cessioni a terzi, a titolo oneroso, dei componenti medesimi devono essere riversati in conto entrate del Ministero del tesoro.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 18

87G0576

DECRETO-LEGGE 9 settembre 1987, n. 373.

Interventi urgenti in materia di difesa del suolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità dell'attività esecutiva dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa del suolo e dell'ambiente, con particolare riferimento al settore delle opere idrauliche ed alla riorganizzazione del Servizio geologico nazionale, allo scopo di evitare gravi situazioni di rischio per la pubblica incolumità, nonché di procedere alla utilizzazione dei fondi accantonati per interventi di assoluta priorità nel settore, anche al fine di non vanificare opere già attuate o in corso di attuazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa della legge organica sulla difesa del suolo, è autorizzata la spesa di lire 690 miliardi, così ripartita:

a) lire 333.939 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10.000 milioni nell'anno finanziario 1987 e di lire 323.939 milioni nell'anno finanziario 1988, per interventi in materia di opere idrauliche;

b) lire 33.065 milioni nell'anno finanziario 1988 per interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il completamento delle opere idrauliche di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *c)*, della legge 7 marzo 1985, n. 99;

c) lire 247.996 milioni, di cui lire 10.000 milioni nell'anno finanziario 1987 e lire 237.996 milioni nell'anno finanziario 1988, per la realizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di opere idrauliche e di bonifica idraulica, di consolidamento e di difesa del suolo, nonché di navigazione interna di loro competenza;

d) lire 75.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni nell'anno finanziario 1988, lire 25.000 milioni nell'anno finanziario 1989 e lire 40.000 milioni nell'anno finanziario 1990, per il potenziamento e la riorganizzazione del Servizio geologico nazionale.

2. Lo stanziamento di cui alla lettera *a)* del comma 1 è utilizzato per l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso di attuazione, per l'esecuzione di opere

ritenute urgenti ed indifferibili ai fini della sicurezza idraulica nei corsi d'acqua, per l'esecuzione di nuove opere già indicate come prioritarie dagli studi di piano di bacino idrografico. Una quota non inferiore al 15 per cento del predetto stanziamento è utilizzata per il completamento e la formazione di studi di piani di bacino a carattere interregionale, per il potenziamento dei servizi idrografico, mareografico, sismico e dighe nonché, fino a lire 10 miliardi, di cui 5 nell'anno finanziario 1987, per studi attuativi di un sistema di monitoraggio per il controllo sistematico delle dighe e studi ed indagini finalizzati all'eventuale adeguamento delle stesse. Una quota di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1987 è destinata alla urgente revisione da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti, con priorità per l'individuazione di soluzioni per fronteggiare situazioni di crisi dell'approvvigionamento idropotabile.

3. Una quota dello stanziamento di cui alla lettera *c)* del comma 1, pari a lire 30 miliardi, è utilizzata per la formazione ed il completamento degli studi dei piani di bacino a carattere regionale.

4. Una quota dello stanziamento di cui alla lettera *d)* del comma 1 può essere utilizzata per l'acquisizione di una nuova sede del Servizio geologico nazionale e per il riattamento delle attuali sedi.

5. I programmi di opere e di altre attività di cui al comma 1 sono redatti dalle amministrazioni competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e presentati al CIPE per l'approvazione.

6. I programmi di cui al comma 5 sono redatti tenendo conto dei seguenti criteri integrati di priorità:

a) realizzazione di interventi, anche di manutenzione, finalizzati ad assicurare l'incolumità delle popolazioni ed a prevenire danni incombenti;

b) realizzazione di interventi che gli studi indicano come necessari per una organica sistemazione.

7. Il coordinamento per l'attuazione dei programmi di cui al comma 5 è affidato ad un comitato composto dal direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, dal dirigente generale del Servizio geologico nazionale del Ministero dell'ambiente, dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni.

8. I programmi di cui al comma 6, lettera *a)*, sono comunicati al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

9. Il Ministro dei lavori pubblici redige una relazione annuale, da inviare al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno, sui programmi di intervento di cui al presente articolo e sul relativo stato di attuazione. A tal fine i Ministeri interessati, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici gli elementi necessari per la redazione della predetta relazione.

10. Ferme le disposizioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898, il termine di cui all'articolo 17 di detta legge è ridotto a trenta giorni ai soli fini previsti dal presente decreto.

Art. 2.

1. Sono di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 mc, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acque di competenza statale.

2. È di competenza statale l'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione ed alla costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

Art. 3.

1. In attesa della legge organica per la difesa del suolo e per sopperire alle eccezionali esigenze organizzative e funzionali derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, i servizi idrografico, mareografico, dighe e sismico, che sono costituiti come servizi nazionali per la difesa del suolo, e la Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici, che assume la denominazione di Direzione generale per la difesa del suolo e nel cui ambito sono istituiti il servizio studi ed il servizio piani e programmi, sono riorganizzati e potenziati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il Ministro dei lavori pubblici provvede, previa verifica della congruità dell'attuale distribuzione del personale del Ministero, alla organizzazione della Direzione generale per la difesa del suolo, che deve essere dotata delle strutture tecniche necessarie a costituire il supporto informativo, scientifico, progettuale e promozionale dell'attività dello Stato nel settore della difesa del suolo e che deve altresì provvedere al coordinamento degli studi della pianificazione di bacino e della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato di cui al comma 3, si provvede alla riorganizzazione dei servizi nazionali per la difesa del suolo ai quali è attribuita autonomia funzionale nell'ambito del Ministero e dei quali possono avvalersi il Ministero dell'ambiente ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito un comitato tecnico-scientifico per la formulazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di proposte per la riorganizzazione ed il funzionamento dei servizi per la difesa del suolo, nonché per il loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli enti pubblici e privati che svolgono attività di studio, ricerca e rilevamenti nel settore della difesa del suolo.

Il comitato, costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, e presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di esso fanno parte i presidenti di sezione dello stesso Consiglio superiore, il direttore generale della difesa del suolo, nonché esperti designati dai Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologia, per il coordinamento della protezione civile, della difesa, dei trasporti, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché tre esperti di organizzazione della pubblica amministrazione di chiara fama, designati dal Ministro per la funzione pubblica.

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente nomina un comitato tecnico-scientifico composto da sette esperti di chiara fama, di cui uno con funzioni di presidente, con il compito di:

a) formulare proposte per la riorganizzazione ed il funzionamento del Servizio geologico nazionale;

b) dare direttive tecniche e scientifiche per la formazione della Carta geologica e per i successivi aggiornamenti;

c) esprimere pareri sui problemi concernenti la geologia del territorio nazionale;

d) elaborare piani pluriennali di attività del Servizio, ripartiti in programmi annuali con specifiche indicazioni delle necessità di bilancio, dell'adeguamento e completamento delle attrezzature scientifiche, dei laboratori e delle banche dati, nonché della quantificazione delle conseguenti esigenze di personale;

e) programmare i rilevamenti per le carte geologiche e geotematiche e delle attività di ricerca del Servizio.

5. Per le esigenze organizzative e funzionali dei servizi e della Direzione generale di cui al comma 1, nonché del magistrato alle acque di Venezia, del magistrato per il Po di Parma, e delle sezioni idrauliche dei provveditorati alle opere pubbliche, è autorizzata la variazione in aumento secondo l'allegata tabella *A*, nei limiti di 560 unità, delle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, nonché l'utilizzazione, secondo l'allegata tabella *B*, di uno dei nove posti di primo dirigente amministrativo di cui alla nota *b)* in calce al quadro *A* della tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 760, e di uno dei nove posti di dirigente superiore tecnico e di uno dei ventisette posti di primo dirigente tecnico di cui alle note *c)* e *d)* in calce al quadro *B* della stessa tabella. Alla copertura dei posti dirigenziali si provvede secondo le procedure previste dalle norme vigenti e alla copertura dei nuovi posti, di cui alla allegata tabella *A*, si provvede mediante concorsi pubblici, anche circoscrizionali, da bandire secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 18 agosto 1986.

6. Per consentire al Servizio geologico nazionale di assolvere alle esigenze organizzative e funzionali derivanti dai compiti ad esso affidati dal presente decreto, è autorizzata una variazione in aumento di 150 unità delle dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente stabilite dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto indicato nella allegata tabella *C* per le dotazioni del personale dirigenziale e nella allegata tabella *D* per il restante personale. Alla copertura dei posti dirigenziali si provvede secondo le procedure previste dalle norme vigenti ed alla copertura dei nuovi posti di cui all'allegata tabella *D* si provvede mediante concorsi pubblici, da bandire secondo le medesime modalità di cui al comma 5.

7. I servizi nazionali per la difesa del suolo ed il Servizio geologico nazionale così potenziati e riorganizzati forniscono dati ed esprimono pareri alle amministrazioni dello Stato, alle regioni ed agli enti locali e possono avvalersi dell'attività di enti ed organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza.

8. Il servizio idrografico, cui restano affidati i compiti attribuiti dalle leggi vigenti, non in contrasto con le disposizioni del presente decreto, si articola in un ufficio centrale e negli uffici o sezioni autonome previsti dalle norme vigenti e provvede tra l'altro:

a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione, alla archiviazione ed alla pubblicazione dei dati idrologici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua ed i relativi bacini imbriferi su tutto il territorio nazionale ed alla diffusione sistematica ed unificata di informazioni sui fenomeni meteo-idro-climatologici;

b) alla effettuazione di ricerche e di studi intesi alla conoscenza dell'ambiente fisico per quanto riguarda la circolazione delle acque;

c) allo studio di questioni idrologiche che sorgano in seguito a domande od esercizio di utilizzazione di acque e per i progetti e le esecuzioni di importanti lavori idraulici e di bonifica;

d) al coordinamento della partecipazione italiana in seno ad organizzazioni internazionali che si occupano di idrologia e idrografia.

9. Il servizio mareografico si articola in un ufficio centrale ed in sezioni direttamente dipendenti, aventi sede presso gli uffici o sezioni autonome del genio civile delle opere marittime e provvede, tra l'altro, al rilevamento sistematico, alla elaborazione, alla archiviazione ed alla pubblicazione dei dati idro-oceanografici e meteorologici per gli studi inerenti al campo dell'oceanografia, della geofisica e della meteorologia, al fine di soddisfare in particolare le esigenze per la progettazione e la costruzione delle opere marittime e di quelle per la difesa dei litorali, nonché al coordinamento della partecipazione italiana in seno alle organizzazioni internazionali che si occupano di oceanografia.

10. Il servizio dighe è articolato in un ufficio centrale e sezioni istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche e provvede tra l'altro:

a) all'esame dei progetti di massima ed esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai centomila metri cubi di invaso o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a dieci metri;

b) alla vigilanza sulla costruzione, mediante visite-sopralluogo e specifico accertamento della idoneità degli scavi di fondazione degli sbarramenti di cui alla lettera *a)*;

c) al controllo durante il periodo degli invasi sperimentali e sino all'avvenuto collaudo tecnico delle opere di sbarramento nei limiti della predetta competenza;

d) alla vigilanza sulle dighe in esercizio che determinano serbatoi con la capacità di cui alla lettera *a)*.

11. Il servizio sismico, articolato in un ufficio centrale e sezioni istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche, esplica, oltre alle attività di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, l'azione conoscitiva e di vigilanza dei fenomeni naturali del territorio per quanto attiene la difesa del suolo.

12. Ai predetti servizi sono preposti dirigenti superiori tecnici, che fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale assunto, successivamente al 30 aprile 1979, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inquadrato nel personale non di ruolo e successivamente inquadrato in ruolo con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

14. Il Servizio geologico nazionale è organizzato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 marzo 1987, n. 59, secondo le proposte del comitato scientifico di cui al comma 4.

15. I servizi organizzano e gestiscono una rete nazionale di rilevamento dei dati, definendo con le regioni le integrazioni ed i coordinamenti necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, pari a complessive lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1987 e a complessive lire 595 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Difesa suolo».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, commi 3 e 5, valutato in complessive lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1987, in complessive lire 11.800 milioni per l'anno finanziario 1988 e in complessive lire 12.100 milioni per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Potenziamento di servizi del Ministero dei lavori pubblici».

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 3, commi 4 e 6, valutato in complessive lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1988, in complessive lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1989 e in complessive lire 40 miliardi per l'anno finanziario 1990, si provvede, relativamente agli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'apposito accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Restano ferme, nell'applicazione del presente decreto, le disposizioni della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente ed, in particolare, quelle di cui all'articolo 2 ai fini del concerto e all'articolo 6 ai fini della valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE ROSE, *Ministro dei lavori pubblici*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 19

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 3)

Variazione in aumento dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici (servizi tecnici nazionali della difesa del suolo, Direzione generale della difesa del suolo, magistrato alle acque di Venezia e magistrato per il Po di Parma, sezioni idrauliche e sismiche dei provveditorati alle opere pubbliche).

Livello VII:

collaboratori amministrativi (ex consiglieri)	n. 50
ingegneri	» 100
geologi	» 10
architetti	» 5

Livello VI:

assistenti tecnici (ex geometri)	» 245
assistenti amministrativi	» 60
ragionieri	» 50

Livello V:

registratori di dati - addetti ai terminali evoluti	» 40
	n. 560

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 3)

Variazione in aumento delle unità previste dalla tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni:

a) Direzione generale della difesa del suolo:

primo dirigente amministrativo	n. 1
primo dirigente tecnico	» 1

b) Servizi tecnici Ministero dei lavori pubblici (servizio mareografico):

dirigente superiore tecnico	» 1
	n. 3

TABELLA *C*
(prevista dall'articolo 3)

Quadro A - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	2	Direttore di servizio	2
D	Dirigente superiore	6	Vice direttore di servizio - Consigliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale	4
			Ispettore generale servizio geologico	2
E	Primo dirigente	12	Direttore di divisione - Vice consigliere ministeriale	8
			Direttore di divisione servizio geologico	4
		20		

Quadro B - DIRIGENTI TECNICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	4	Direttore di servizio	4
D	Dirigente superiore	8	Vice direttore servizio geologico	1
			Vice direttore di servizio - Consigliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale	4
			Ispettore generale servizio geologico	3
E	Primo dirigente	15	Direttore di divisione - Vice consigliere ministeriale	7
			Direttore di divisione del servizio geologico	8
		27		

Quadro C - RUOLO AD ESAURIMENTO

	Numero dei posti
Ispettore generale	1
Geologo capo	1

TABELLA *D*
(prevista dall'articolo 3)

	Numero dei posti
Carriera direttiva amministrativa	
7° e 8° livello funzionale	28
Carriera direttiva tecnica	
7° e 8° livello funzionale	70
Ricercatori servizio geologico	50
Carriera di concetto	
6° e 7° livello funzionale:	
Perito	38
Segretario	83
Ragioniere	15
Ufficiale ecologico	50
Carriera esecutiva	
4° e 5° livello funzionale:	
Coadiutore meccanografo / Assistente ecologico	40
Assistente	22
Coadiutore (archivista dattilografo)	111
Carriera ausiliaria	
2°, 3° e 4° livello funzionale:	
Commesso	40
Agente tecnico	32
Personale operaio	
3°, 4° e 5° livello funzionale:	
Operaio	19

87G0578

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 271

Il decreto-legge 10 luglio 1987, n. 271, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1987.

87A7988

Mancata conversione del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 272

Il decreto-legge 10 luglio 1987, n. 272, recante: «Nuove norme in materia di sequestri di persona» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1987.

87A7992

Mancata conversione del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 273

Il decreto-legge 10 luglio 1987, n. 273, recante: «Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1987.

87A7989

Mancata conversione del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 274

Il decreto-legge 10 luglio 1987, n. 274, recante: «Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1987.

87A7990

Mancata conversione del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 275

Il decreto-legge 10 luglio 1987, n. 275, recante: «Assegnazione all'ENEA di un contributo per il quarto bimestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1987.

87A7991

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° settembre 1987.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Trapani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Trapani dalla quale risulta che, il giorno 18 luglio 1987, è stato provveduto, a cura dell'ufficio di igiene del comune di Trapani, alla disinfestazione dei locali in cui ha sede l'intendenza stessa;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Trapani è accertato per il giorno 18 luglio 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1987

Il Ministro: GAVA

87A7828

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Corrado Tranquillo Liperi è stato nominato rappresentante del Governo nella regione Sardegna, a decorrere dal 10 luglio 1987.

87A7942

Nomina del vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 1, sulla proposta del Ministro dell'interno, il viceprefetto dott. Sergio Ravalli è stato nominato vice commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° agosto 1987.

87A7943

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Belfast (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Olimpio Gino D'Agostino, console onorario in Belfast (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) con circoscrizione territoriale comprendente l'Irlanda del Nord, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di sucessione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio di procure speciali;

h) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Edimburgo, esclusi in ogni caso i passaporti di connazionali aventi obblighi di leva;

i) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

l) amichevole composizione di controversie e arbitrato;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 22 agosto 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

87A7882

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Southampton (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Ersilia Grisolia in Orlandi, agente consolare onorario in Southampton (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente le contee di Hampshire e West Sussex, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengano da autorità locali, da cittadini italiani o da comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra;

f) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 22 agosto 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

87A7883

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Cardiff (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Domenico Casetta, agente consolare onorario in Cardiff (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Hereford della contea di Hereford e Worcester, le contee del Mid Glamorgan, South Glamorgan, West Glamorgan, Dyfed-Gwent, e il distretto di Brecknock della contea di Powys, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengano da autorità locali, da cittadini italiani o da comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) dichiarazioni di opzione in favore della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180;

e) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

f) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali riguardanti le persone fisiche;

g) rilascio (escludendo chi ne fa richiesta per la prima volta) e rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra;

h) rilascio della documentazione relativa ai rimpatri definitivi;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) istruzione delle pratiche relative alle operazioni di leva;

m) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Roma, addì 22 agosto 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

87A7884

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Bristol (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Laura Barufatto in King, agente consolare onorario in Bristol (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente le contee di Gloucestershire, Somerset, Avon, Wiltshire, Dorset, Devon e Cornwall, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengano da autorità locali, da cittadini italiani o da comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

d) dichiarazione di opzione in favore della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180;

e) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

f) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali riguardanti le persone fisiche;

g) rilascio (escludendo chi ne fa richiesta per la prima volta) e rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra;

h) rilascio della documentazione relativa ai rimpatri definitivi;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) istruzione delle pratiche relative alle operazioni di leva;

m) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Roma, addì 22 agosto 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

87A7885

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare onorario in Birmingham (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Franco Carlo Vegnuti, vice console onorario in Birmingham (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente la parte meridionale del West Midlands, la contea del Warwickshire e i distretti del Worcester della contea di Hereford e Worcester, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengano da autorità locali, da cittadini italiani o da comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) dichiarazione di opzione in favore della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180;

e) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

f) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali riguardanti le persone fisiche;

g) rilascio (escludendo chi ne fa richiesta per la prima volta) e rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra;

h) rilascio della documentazione relativa ai rimpatri definitivi;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) istruzione delle pratiche relative alle operazioni di leva.

Roma, addì 22 agosto 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

87A7886

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Cairns (Australia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Mary Nucifora in Meoli, vice console onorario in Cairns (Australia), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Atherton, Cairns City, Cardwell, Cook, Douglas, Eacham, Herberton, Johnston, Mulgrave, Woothakata (Mareeba), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni, legalizzazioni;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

f) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane di richieste provenienti da connazionali.

Roma, addì 25 agosto 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

87A7887

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione allo statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1987, registro n. 22 Difesa, foglio n. 144, è stata approvata la sostituzione del quarto comma dell'art. 15 dello statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

87A7888

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini ad acquistare un terreno in comune di Castronno

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1987, registro n. 19 Difesa, foglio n. 143, l'Associazione nazionale alpini è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Dante Cervini al prezzo di L. 5.000.000 il terreno sito nel comune di Castronno (Varese), censito al catasto terreni alla partita 2018, mappale 1823, bosco Ha 0.10.20.

87A7889

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1987, registro n. 19 Difesa, foglio n. 100, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.) è stata autorizzata ad accettare, per la parte di spettanza, l'eredità disposta in suo favore dal sig. Pietro Cocozza con testamento olografo 19 luglio 1979, pubblicato con verbale in data 12 settembre 1983, repertorio 16512, raccolta n. 3010 del dott. Gustavo Palmieri, notaio in Roma, e consistente nella somma di L. 27.870.778.

87A7890

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti

alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (c.l. odontoiatria e protesi dentaria);
genetica medica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
semeiotica medica;
patologia speciale medica e metodologia clinica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Facoltà di scienze economiche e sociali:
sociologia giuridica.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
meccanica razionale.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di ingegneria:
analisi matematica I;
analisi matematica II;
fisica I.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di chimica industriale:
meccanismi di reazione in chimica organica.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di medicina e chirurgia:
radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale) (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A7881

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica pediatrica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di diritto privato.

Facoltà di medicina e chirurgia:
statistica medica e biometria.

Facoltà di farmacia:
fisica;
chimica dei composti eterociclici.

Facoltà di agraria:
estimo rurale e contabilità.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze economiche e bancarie:
economia d'azienda.

Facoltà di lettere e filosofia:
paleografia e diplomatica.

Facoltà di magistero:
psicologia dell'età evolutiva.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A7880

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE l'8 settembre 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.350
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.300
Benzina agricola	»	221
Benzina pesca e piccola marina	»	1.253
Gasolio autotrazione	»	681
Gasolio agricoltura	»	291
Petrolio agricoltura	»	280
Gasolio pesca e piccola marina	»	267
Petrolio pesca e piccola marina	»	257

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	618	621	624	627	630
Petrolio (*)	»	627	630	633	636	639
Olio comb.le fluido	L./kg	362	365	368	371	374

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

87A7987

MINISTERO DEL TESORO

N. 173

Corso dei cambi del 4 settembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1300,900	1300,900	1301 —	1300,900	1300,90	1300,70	1300,500	1300,900	1300,900	1300,90
Marco germanico	724,480	724,480	724,50	724,480	724,48	724,46	724,450	724,480	724,480	723,48
Franco francese	216,440	216,440	216,60	216,440	216,440	216,44	216,450	216,440	216,440	216,45
Fiorino olandese	643,410	643,410	643,50	643,410	643,41	643,40	643,390	643,410	643,410	643,40
Franco belga	34,863	34,863	34,86	34,863	34,863	34,85	34,856	34,863	34,863	34,86
Lira sterlina	2153 —	2153 —	2153 —	2153 —	2153 —	2152,99	2152,980	2153 —	2153 —	2153 —
Lira irlandese	1928,700	1928,700	1928 —	1928,700	1928,70	1928,60	1928,500	1928,700	1928,700	—
Corona danese	187,840	187,840	188 —	187,840	187,84	187,83	187,830	187,840	187,840	187,84
Dracma	9,504	9,504	9,50	9,504	—	—	9,502	9,504	9,504	—
E.C.U.	1501,300	1501,300	1501,90	1501,300	1501,30	1501,20	1501,100	1501,300	1501,300	1501,30
Dollaro canadese	989,400	989,400	989 —	989,400	989,40	989,07	988,750	989,400	989,400	989,40
Yen giapponese	9,186	9,186	9,19	9,186	9,186	9,18	9,188	9,186	9,186	9,18
Franco svizzero	874.840	874,840	875 —	874,840	874,84	874,84	874,850	874,840	874,840	874,85
Scellino austriaco	102,946	102,946	102,95	102,946	102,946	102,95	102,959	102,946	102,946	102,94
Corona norvegese	197,190	197,190	197,30	197,190	197,19	197,19	197,200	197,190	197,190	197,19
Corona svedese	205,320	205,320	205,25	205,320	205,32	205,32	205,330	205,320	205,320	205,32
FIM	298.350	298,350	298,30	298,350	298,35	298,35	298,350	298,350	298,350	—
Escudo portoghese	9,181	9,181	9,20	9,181	9,181	9,18	9,181	9,181	9,181	9,18
Peseta spagnola	10,780	10,780	10,78	10,780	10,78	10,78	10,780	10,780	10,780	10.78
Dollaro australiano	940 —	940 —	942 —	940 —	940 —	940,25	940,500	940 —	940 —	940 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1300,700
Marco germanico	724,465
Franco francese	216,445
Fiorino olandese	643,400
Franco belga	34,859
Lira sterlina	2152,990
Lira irlandese	1928,600
Corona danese	187,835
Dracma	9,503
E.C.U.	1501,200
Dollaro canadese	989,075
Yen giapponese	9,187
Franco svizzero	874,845
Scellino austriaco	102,952
Corona norvegese	197,195
Corona svedese	205,325
FIM	298.350
Escudo portoghese	9,181
Peseta spagnola	10,780
Dollaro australiano	940,250

Media dei titoli del 4 settembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	85,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	95 —
» 10% » » 1977-92	96,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,125
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,175
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-11-1983/87	99,900
» » » » 1-12-1983/87	100,150
» » » » 1- 1-1984/88	100,025
» » » » 1- 2-1984/88	100,125
» » » » 1- 3-1984/88	100.175
» » » » 1- 4-1984/88	100,175
» » » » 1- 5-1984/88	99,900
» » » » 1- 6-1984/88	99.825
» » » » 1- 7-1983/88	100,525
» » » » 1- 8-1983/88	100.375
» » » » 1- 9-1983/88	100.700
» » » » 1-10-1983/88	100.950
» » » » 15- 7-1985/90	98.125
» » » » 16- 8-1985/90	98,375
» » » » 18- 9-1985/90	98,075
» » » » 18-10-1985/90	98,350
» » » » 1-11-1983/90	102.525
» » » » 18-11-1985/90	98,025
» » » » 1-12-1983/90	102.175
» » » » 18-12-1985/90	98,550
» » » » 1- 1-1984/91	102,400
» » » » 17- 1-1986/91	98,600
» » » » 1- 2-1984/91	102,375
» » » » 18- 2-1986/91	98,225
» » » » 1- 3-1984/91	101,400
» » » » 18- 3-1986/91	98,600
» » » » 1- 4-1984/91	101,525
» » » » 1- 5-1984/91	101,150
» » » » 1- 6-1984/91	101.575
» » » » 1- 7-1984/91	100,900
» » » » 1- 8-1984/91	100,300
» » » » 1- 9-1984/91	100,850
» » » » 1-10-1984/91	100,475
» » » » 1-11-1984/91	100,550
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1985/92	98,525
» » » » 1- 2-1985/92	96,975
» » » » 18- 4-1986/92	99,500
» » » » 1- 2-1985/95	98,200
» » » » 1- 3-1985/95	94,350
» » » » 1- 4-1985/95	94 —
» » » » 1- 5-1985/95	93,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	93,925
» » » » 1- 7-1985/95	95.675
» » » » 1- 8-1985/95	95,600
» » » » 1- 9-1985/95	97,175
» » » » 1-10-1985/95	96,325
» » » » 1-11-1985/95	96.700
» » » » 1-12-1985/95	96.700
» » » » 1- 1-1986/96	96,275
» » » » 1- 2-1986/96	96.575
» » » » 1- 3-1986/96	96,325
» » » » 1- 4-1986/96	95,500
» » » » 1- 5-1986/96	95.300
» » » » 1- 6-1986/96	95,300
» » » » 1- 7-1986/96	95,375
» » » » 1- 8-1986/96	95,450
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100.850
» » » 12,50% 1- 2-1988	101.200
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,875
» » » 12,25% 1- 5-1988	101.475
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,175
» » » 12,50% 1-10-1988	101,825
» » » 12,50% 1-11-1988	101.975
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,025
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,200
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,425
» » » 12,00% 1- 4-1989	101.400
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,650
» » » 9,25% 1- 1-1990	95,525
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,950
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,075
» » » 9,15% 1- 3-1990	94,925
» » » 12,50% 1- 3-1990	103.250
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,925
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,850
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,725
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,100
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,175
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,650
» » » 9,25% 1-10-1990	93,875
» » » 9,25% 1-11-1990	94,825
» » » 9,25% 1-12-1990	94,675
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,425
» » » 9,25% 1- 1-1992	91,825
» » » 9,15% 1- 3-1992	93.450
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,575
» » » » 1983/90 11,50%	107,625
» » » » 1984/91 11,25%	108.350
» » » » 1984/92 10,50%	107,225
» » » » 1985/93 9,60%	103,125
» » » » 1985/93 9,75%	105,250
» » » » 1985/93 9,00%	101,950
» » » » 1985/93 8,75%	100,925
» » » » 1986/94 8,75%	100,775
» » » » 1986/94 6,90%	95,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M04097

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conseguimento della qualifica di primo dirigente dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, per l'anno 1983.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'anno 1983, per il conseguimento della qualifica di primo dirigente dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, bandito con decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n. 15, si svolgeranno il 22 e 23 ottobre 1987, alle ore 8,30, presso la Scuola centrale tributaria - 00100 Roma.

87A7894

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d'esame del concorso a quarantatre posti di gestore nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei contabili della Marina.

Il diario e la sede delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quarantatre posti di gestore nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei contabili della Marina (il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1987) saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1987.

87A7922

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove attitudinali dei concorsi speciali pubblici, per esami, a posti nei profili professionali di funzionario amministrativo, collaboratore amministrativo e collaboratore amministrativo contabile, funzionario agrario e collaboratore agrario, chimico direttore e chimico, biologo direttore e biologo.

Il diario delle prove attitudinali dei seguenti concorsi speciali pubblici, per esami, indetti con decreti ministeriali 15 gennaio 1987:

concorsi speciali ad otto posti nel profilo professionale di funzionario amministrativo per il servizio repressione frodi, ottava qualifica funzionale, a diciannove posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo per il servizio repressione frodi ed a tredici posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile per gli istituti sperimentali, settima qualifica funzionale;

concorsi speciali a tre posti nel profilo professionale di funzionario agrario per il servizio repressione frodi, ottava qualifica funzionale, a cinquantuno posti nel profilo professionale di collaboratore agrario per il servizio repressione frodi ed a trentanove posti nel profilo professionale di collaboratore agrario per gli istituti sperimentali, settima qualifica funzionale;

concorsi speciali a venti posti nel profilo professionale di chimico direttore per il servizio repressione frodi ed a sedici posti nel profilo professionale di chimico direttore per gli istituti sperimentali, ottava qualifica funzionale, a ventinove posti nel profilo professionale di chimico per il servizio repressione frodi ed a diciassette posti nel profilo professionale di chimico per gli istituti sperimentali, settima qualifica funzionale;

concorsi speciali a cinque posti nel profilo professionale di biologo direttore per gli istituti sperimentali, ottava qualifica funzionale ed a dieci posti nel profilo professionale di biologo per gli istituti sperimentali, settima qualifica funzionale,

sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 22 ottobre 1987.

87A7864

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di aiutante tecnico nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 3 marzo 1987;

Vista la deliberazione n. 3/d, allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987 con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto medesimo pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, nel bando di concorso devono essere indicati i titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo singolarmente attribuibile;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto dei posti messi a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, per i laboratori ed i servizi dell'Istituto superiore di sanità. Detti posti sono così ripartiti:

gruppo *A*): quattro posti (indirizzo biologico);

gruppo *B*): tre posti (indirizzo chimico);

gruppo *C*): tre posti (indirizzo tecnologico).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

C) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi - Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il gruppo di posti, tra quelli indicati all'art. 1, per il quale si intende concorrere;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

7) se abbiano riportato o meno condanne penali;

8) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

È consentito concorrere per un solo gruppo di posti tra quelli indicati nel precedente art. 1.

Nel caso che con una domanda si chieda di concorrere per più gruppi di posti, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il gruppo indicato per primo nella domanda stessa.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, che precederà le prove d'esame, la commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 14,80.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) servizi prestati: fino a punti 7,50.

Saranno valutati i titoli attestanti servizi ed attività svolti dai concorrenti ed attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di sanità.

Tutti i periodi valutabili saranno sommati ed in base al totale verranno attribuiti punti 1,50 per anno o frazione non inferiore a sei mesi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.

Saranno altresì valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio;

2) vincite e idoneità in concorsi similari: fino a punti 3;

3) attestati di qualificazione e di aggiornamento: fino a punti 4,30.

Ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso non sarà attribuito alcun punteggio.

Art. 6.

Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prova scritta: unica per tutti i gruppi di posti: «Elementi di osservazioni scientifiche».

Prova pratica: a seconda del gruppo di posti per il quale si concorre: per il gruppo *A*), quattro posti (indirizzo biologico): esecuzione di una comune operazione di un laboratorio biologico e trattamento di piccoli animali da laboratorio; per il gruppo *B*, tre posti (indirizzo chimico): esecuzione di una comune operazione di un laboratorio chimico; per il gruppo *C*), tre posti (indirizzo tecnologico): esecuzione di una semplice misura fisica.

Colloquio: gli argomenti della prova scritta e della prova pratica prevista per il gruppo di posti per il quale si concorre. Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, alla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 43, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 settembre 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica di cui al precedente art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1987 per sostenere la prova scritta, muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi. I predetti candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova pratica una votazione di almeno ventuno trentesimi.

Ai candidati ammessi al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso, con l'indicazione della sede, del giorno, dell'ora in cui lo stesso avrà luogo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva di cui sopra la commissione formerà le graduatorie di merito, una per ciascuno dei gruppi di posti di cui al precedente art. 1 del presente bando, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto oppure copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2), unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità o mod. 69-*ter*, a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente punto 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi: certificato di iscrizione presso le apposite liste di collocamento, attestante la disoccupazione per un periodo non inferiore a sei mesi antecedenti la data in cui i candidati hanno superato il colloquio;

20) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto superiore di sanità: copia dello stato di servizio non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

22) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

24) sordomuti: certificato attestante lo stado di sordomuto rilasciato dall'ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

25) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191: stato matricolare aggiornato;

26) i candidati che abbiano riportato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi, hanno superato il colloquio, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 9, saranno approvate le graduatorie di merito, quelle dei vincitori e degli idonei del concorso medesimo, una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando.

Le graduatorie di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti verranno unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti. Per i candidati a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno nominati aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità e verranno invitati ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia nel caso in cui la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il diritto al beneficio, ove non abbia già prodotto detta documentazione ai fini della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il personale statale di ruolo potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed e ntualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, nominati aiutante tecnico in prova, sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla quarta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per gli aiutanti tecnici.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1987
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 201

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi, possibilmente dattiloscritta,
su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di...)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Il sottoscritto dichiara di voler concorrere per il gruppo.......... di posti di cui all'art. 1 del bando (*a*).

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*)...

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*)...............;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio........................ conseguito in data .... presso.............................. ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo:
città............................, c.a.p. ...., via......................
n............, numero telefonico ....

Data, ...

Firma (*f*) ....

(*a*) Indicare per quale gruppo di posti si vuol concorrere tra quelli previsti dall'art. 1 del bando di concorso.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

87A7710

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Concorso ad un posto di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto-legge 1° gennaio 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 3297 del 13 agosto 1986 con cui si autorizza, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a bandire il concorso pubblico sul posto lasciato vacante dalla signora Rita Bargigli in Orlandi, presso i servizi generali della facoltà di lingue e letterature straniere;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1978, registro n. 116, foglio n. 382, con il quale la predetta è stata nominata tecnico esecutivo in prova a decorrere dal 16 novembre 1977 presso i servizi generali della facoltà di lingue e letterature straniere;

Visto il decreto rettorale n. 189 del 25 marzo 1980, registrato il 29 agosto 1980, registro n. 7, foglio n. 94, con il quale la predetta è stata nominata tecnico esecutivo stabile a decorrere dal 16 maggio 1978;

Visto il decreto rettorale n. 402 del 10 settembre 1985, con cui la predetta è stata inquadrata nella settima qualifica funzionale - area delle biblioteche - profilo: collaboratore di biblioteca dal 1° luglio 1979;

Visto il decreto rettorale n. 394 del 31 agosto 1984, registrato il 12 ottobre 1984, registro n. 6, foglio n. 146, con il quale la predetta è cessata dal servizio per volontarie dimissioni dal 31 agosto 1984;

Considerato che il decreto rettorale n. 402 del 10 settembre 1985 di inquadramento nella qualifica funzionale non è stato registrato dalla Corte dei conti;

Considerate le disposizioni previste dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 2008 del 4 giugno 1986;

Considerato che si è tenuto conto delle riserve previste per le categorie di cui alla legge n. 482/68;

Considerato che

Decreta:

Art. 1.

Copertura del posto

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di qualifica quarta area tecnico-scientifica - profilo: agente tecnico presso i servizi generali generali della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Venezia.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissone

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati destituiti dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale in conformità all'allegato *A* dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al magnifico rettore di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazione da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. Tale dichiarazione deve essere prodotta anche se negativa;

5) il titolo di studio posseduto come richiesto dal precedente art. 2 con l'indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) i titoli eventualmente in possesso e che si intendono presentare per la valutazione come indicato nell'art. 5 del presente bando.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, se non sanabili.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Valutazione titoli

Ai titoli sono riservati 25 dei 100 punti a disposizione della commissione giudicatrice, così suddivisi:

fino a punti 10 per titoli di studio e di addestramento professionale;

fino a punti 15 per titoli professionali.

I titoli di studio e di addestramento professionale sono così valutati:

punti 4 per diploma di scuola media superiore;

punti 5 per diploma di laurea.

I suddetti diplomi, ai fini del punteggio, non si possono cumulare:

fino a punti 5 per attestati di qualificazione professionale, attinenti alle mansioni di cui al presente concorso.

I titoli professionali sono così valutati:

per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato presso amministrazioni universitarie: punti 1,5 fino ad un massimo di punti 15;

per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato presso amministrazioni pubbliche: punti 1 fino ad un massimo di punti 15.

L'eventuale cumulo di punteggio per i servizi prestati presso le predette pubbliche amministrazioni non potrà essere superiore a punti 15.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti:

a) titoli di studio: certificati rilasciati dalle competenti Autorità scolastiche; certificati, attestati e diplomi di carattere professionale;

b) titoli professionali: certificati di servizio indicanti la durata, la qualifica e le mansioni svolte.

I documenti di cui trattasi devono essere allegati in originale o in copia autenticata in bollo alla domanda di ammissione al concorso, in caso contrario non potranno essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Non è consentito fare riferimento a documenti in possesso o comunque giacenti presso l'amministrazione.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove pratiche ed in una prova orale.

Le prove d'esame verteranno su temi propri di discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere nel dipartimento, come da allegato programma.

Gli esami si svolgeranno presso l'Universita degli studi di Venezia.

Nella Gazzetta Ufficiale *del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella* Gazzetta Ufficiale, *sarà data comunicazione del diario di svolgimento delle prove pratiche e della prova orale, nonchè della sede in cui tali prove si svolgeranno.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'eslusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove pratiche senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati.

Dal trentesimo giorno non festivo successivo a quello di effettuazione della seconda prova pratica, sarà affisso all'albo generale dell'Università - Sede di Cà Foscari - Dorsoduro 3246, Venezia, l'elenco de candidati ammessi alla prova orale, con le votazioni riportate ed il relativo ordine di appello per sostenere la prova stessa.

I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi senza ulteriore preavviso od invito nella sede, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati dall'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al quinto comma del presente articolo e secondo l'ordine di appello indicato nell'elenco dei candidati ammessi al colloquio, affisso all'albo dell'Università secondo le modalità di cui al comma precedente.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottiene una votazione di almeno 6/10.

Le sedute del colloquio sono pubbliche; al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dall'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio, se questo è stato positivo. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Venezia - Dorsoduro 3246, Venezia.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso la commissione formula la graduatoria generale di merito.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore del concorso e quella dei candidati idonei, sono approvate con decreto del rettore.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina

Il vincitore sarà immediatamente invitato ad assumere servizio in prova, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla ricezione di apposita raccomandata con avviso di ricevimento.

Il vincitore immesso in servizio sarà nominato in prova nel quarto livello retributivo funzionale, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorso il quale l'impiegato ha la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

Il vincitore nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita; colui che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *b*), del presente bando deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, ovvero copia dello stesso autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando di concorso;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il nominato in prova;

8) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e in caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) dovranno, altresì, essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato attestante la sana e robusta costituzione ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Ai sensi dell'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, gli indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti al presente articolo purché presentino il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro posizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi la presentazione dei suddetti documenti provvederà ad invitare gli interessati a regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi sanabili.

Art. 12.
Decadenza dal diritto alla nomina

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine indicato da questa amministrazione, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui all'art. 11 del presente bando o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto alla nomina.

Art. 13.
Sede di servizio

La sede di servizio è presso l'Università degli studi di Venezia.

L'orario normale di servizio può essere articolato in turni antimeridiani o pomeridiani in relazione alle esigenze dell'Università medesima.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Art. 14.
Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sara inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti di Venezia per il visto e la registrazione.

Venezia, addì 12 dicembre 1986

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 2 luglio 1987
Registro n. 6 Università, foglio n. 395

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da compilare su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - 30100 VENEZIA

Il sottoscritto...
(le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome e il nome proprio e il cognome del marito), nato a..
(provincia di ....) il..
e residente in......................... (provincia di ....),
via .... n. .... c.a.p. .... recapito telefonico .... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di qualifica quarta - profilo: agente tecnico presso i servizi generali della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Venezia, indetto con decreto rettorale n. 60 del 12 dicembre 1986 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 10 settembre 1987.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite di età perché (1)
....

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.........
.... (2);

c) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado conseguito il .... presso
....;

e) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di ....;

f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ....
e di non essere stato destituito o dispensato, ovvero di non aver mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di allegare i sottoelencati titoli in regola con le norme sul bollo per la valutazione della commissione...;

h) di eleggere ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo ....
impegnandosi a comunicare le eventuale variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) Ovvero l'indicazione delle condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuale cessazione.

(5) La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge n. 15/68. Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROVE DI ESAME

Prima prova pratica: prova di dattilografia.

Seconda prova pratica: archiviazione pratiche d'ufficio.

Prova orale. sommaria conoscenza dell'organizzazione universitaria.

ALLEGATO *C*

PREFERENZE

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

4-*bis)* i mutilati e gli invalidi del lavoro;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

7-*bis)* gli orfani dei caduti sul lavoro;

8) i feriti in cambattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10 coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13-*bis)* i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16-*bis)* le madri e le vedove non rimaritate e le sorellel vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

16-*ter)* stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento (fino alla quarta qualifica);

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

87A7754

UNIVERSITÀ DI BARI

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987, si svolgeranno presso il dipartimento di chimica, via Amendola, 173 (Campus) Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 settembre 1987, ore 9;
seconda prova: 30 settembre 1987, ore 9.

87A7730

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, si svolgeranno presso il dipartimento di scienze dei materiali e della terra - facoltà di ingegneria, via Monte d'Ago, Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 settembre 1987, ore 9;
seconda prova: 30 settembre 1987, ore 9.

87A7732

UNIVERSITÀ DI PARMA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Parma, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'11 novembre 1986, si svolgeranno presso l'aula 5 - padiglione ispettivo - facoltà di medicina veterinaria, via del Taglio, Parma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° ottobre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 2 ottobre 1987, ore 9.

87A7733

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 11, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 1986, si svolgeranno presso la facoltà di giurisprudenza - Università degli studi di Trento, via S. Croce, 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 ottobre 1987, ore 14;
seconda prova: 6 ottobre 1987, ore 8.

87A7734

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 1986, si svolgeranno presso l'ospedale maggiore di Trieste, via Slataper, 18/20, aula n. 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 ottobre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 3 ottobre 1987, ore 9.

87A7790

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 92, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 settembre 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 1° ottobre 1987, ore 9.

87A7791

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la Seconda Università di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 6, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 1986, si svolgeranno presso i locali della Seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 settembre 1987, ore 9;
seconda prova: 30 settembre 1987, ore 9.

87A7731

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di Bergamo, facoltà di lingue e letteratura straniere, gruppo di discipline n. 46, già fissato per i giorni 30 settembre e 1° ottobre 1987, sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 12 ottobre 1987, ore 9,30;
seconda prova scritta: 13 ottobre 1987, ore 9,30.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'Istituto universitario di Bergamo, via Salvecchio n. 19, Bergamo.

87A7792

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a due posti del ruolo sanitario, nel profilo professionale del personale di vigilanza ed ispezione di prima categoria - ispettore dell'igiene e dell'ambiente, posizione funzionale collaboratore (riservati al gruppo linguistico tedesco), presso l'unità sanitaria locale Est.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale Est, a due posti del ruolo sanitario, nel profilo professionale del personale di vigilanza ed ispezione di prima categoria - ispettore dell'igiene e dell'ambiente, posizione funzionale collaboratore (riservati al gruppo linguistico tedesco).

Per l'ammissione al concorso è richiesto anche l'attestato di superamento dell'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiano e tedesco per la carriera di concetto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 18 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Brunico (Bolzano).

87A7903

FONDAZIONE «CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto nella divisione di cardiochirurgia (a tempo pieno);

un posto di assistente nella divisione di cardiochirurgia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 34 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

87A7825

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 209 dell'8 settembre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti: Concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore amministrativo contabile.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorsi pubblici, per esami, a due posti di tecnici meccanici, a tre posti di tecnici elettronici e a dieci posti di periti industriali meccanici o metalmeccanici.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 41 della regione Emilia-Romagna. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 1987)

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, alla pagina 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «*diciasette* posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale», leggasi: «*venti* posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale».

87A7905

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221